



## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00272**  
Del: **16/07/2020**  
Esecutiva da: **16/07/2020**  
Proponente: **Direzione Corpo Polizia municipale**

### **OGGETTO:**

**DIVIETO VENDITA ALCOLICI IN QUALUNQUE CONTENITORE DALLE ORE 20,00**

### **IL SINDACO**

Considerato che in relazione alla stagione estiva si determina un aumento dell'assunzione e dell'abuso di bevande alcoliche, soprattutto nell'area del centro storico della città, a causa dell'aumento della frequentazione di giovani, turisti e in genere clienti delle attività commerciali o di somministrazione alimenti e bevande;

Considerato che, in particolare, è l'attività di vendita a causare l'incontrollata aggregazione sul suolo pubblico di persone dedite al consumo di alcool con conseguenti fenomeni di degrado, incuria e schiamazzi;

Considerato che le previsioni del Regolamento Comunale recante "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico", approvate con Delibera Consiglio Comunale n.10 del 04/05/2020, contenute in particolare nell'art.11, pur ispirato alla tutela del decoro e della vivibilità pubblica nel centro storico, non consentono evidentemente di contrastare e prevenire le situazioni pericolose e i fenomeni negativi oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza;

Considerato che è già stata emessa l'Ordinanza n. 254 del 18/06/2020 con la quale si vieta la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione, la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro e la mera detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda;

Visto il rapporto della Polizia Municipale prot. n 184092 del 16/07/2020 con il quale, nonostante le restrizioni alla vendita e detenzione di bevande in vetro previste con la Ordinanza di cui al precedente punto, si evidenzia che gli episodi di disturbo, degrado e incuria trovano origine, oltre che nell'utilizzo di bevande in contenitori in vetro, anche nel consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali e delle loro pertinenze;

Ritenuto pertanto necessario integrare quanto disposto con la suddetta Ordinanza vietando la vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore già a partire dalle ore 20,00 anticipando pertanto l'orario previsto dal Regolamento per la tutela del centro storico UNESCO che, all'art.11, la vieta dalle ore 21,00;

Visto che nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 10/07/2020 u.s. si è palesata l'esigenza di adottare ulteriori provvedimenti volti a prevenire le conseguenze negative del consumo e dell'abuso di bevande alcoliche sul suolo pubblico;

Ritenuto opportuno applicare il divieto di cui alla presente Ordinanza alle medesime aree territoriali individuate dettagliatamente nella Ordinanza n.254 del 18/06/2020, di cui la presente costituisce integrazione;

Considerato che la situazione sopra esposta dimostra che l'area interessata a questo fenomeno vede fortemente compromessa la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e la civile convivenza così da causare l'urgenza di intervenire con specifico provvedimento contingibile e urgente emesso dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art.54 c.4 e 4 bis D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter individuare, come misura utile allo scopo suddetto, il divieto di vendita di bevande alcoliche già a partire dalle ore 20,00;

Visto l'art.54 c.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la nota Prot. n.184146 del 16/07/2020 con cui il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art.54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, che:

**a decorrere dal 17 luglio 2020 fino al 31 agosto 2020 in tutti i giorni della settimana è vietata la vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle ore 20,00 alle ore 06,00**

**in tutto il centro storico UNESCO** come delimitato negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'art.32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

Piazza Poggi tutta  
Attraversa l'Arno lungo la linea della pescaia  
Piazza Piave  
Viale della Giovine Italia  
Piazza Beccaria lato rivolto verso il centro fino alla porta  
Viale Gramsci  
Piazzale Donatello lato rivolto verso il centro compreso tutto il cimitero  
Viale Matteotti  
Piazza della Libertà lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via S.Gallo,  
Viale Lavagnini  
Viale Strozzi  
Viale Caduti dei Lager  
Sottopasso ferroviario  
Viale Fratelli Rosselli  
Piazzale di Porta al Prato lato rivolto verso il centro fino alla porta  
Viale Fratelli Rosselli fino all'angolo con

Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano  
Attraversa l'Arno fino a tagliare Lungarno S.Rosa  
Via lungo le Mura di Santa Rosa  
Piazza Verzaia  
Porta San Frediano  
Viale Ariosto  
Viale Aleardi  
Piazza Tasso  
Viale Petrarca  
Piazzale Porta Romana lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via dei Serragli e Via Romana  
Taglia lungo il Viale interno di separazione del Giardino di Boboli dall'insediamento zona  
Bobolino e arriva fino al  
Forte di Belvedere  
Via di Belvedere  
Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò  
Piazza Poggi

**nonché nel Parco delle Cascine**, inteso come l'area compresa tra il Fosso Macinante, il torrente Mugnone, il fiume Arno e la piazza Vittorio Veneto.

Le disposizioni sopra elencate sono sanzionate ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da applicare secondo i criteri prescritti dalla L.24/11/1981 n.689; i soggetti incaricati al controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute ai sensi degli artt.13 e 20 della L.24/11/1981 n.689.

Al Corpo di Polizia Municipale e agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 gg dal termine suddetto.

Firenze, li .....

Il Sindaco  
Dario Nardella

**Firenze, li 16/07/2020**

**Sottoscritta digitalmente da  
Sindaco  
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 16/07/2020